

Delibera n. **98/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 1/3

**OGGETTO: Rinnovo dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze dell'Uomo e il Teatro Universitario Aenigma di Urbino per la realizzazione di un più stretto rapporto di collaborazione e al fine di agevolare la partecipazione degli studenti ad iniziative teatrali promosse nel campo educativo e sociale, anche di livello internazionale**

N. o.d.g.: **03/02**

Rep. n. **98/2013**

Prot. n. **12540**

UOR: **UFFICIO CONTRATTI E APPALTI**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.  
E' assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze dell'Uomo e il Teatro Universitario Aenigma di Urbino hanno stipulato in data 3 luglio 2009 un accordo di cooperazione della durata di tre anni che si è ormai concluso.

Il Prof. Vito Minoia, docente a contratto per l'insegnamento "Teatro di animazione" presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ha chiesto di poter rinnovare l'accordo di cooperazione.

Il suddetto accordo ha l'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione, al fine di agevolare la partecipazione degli studenti ad iniziative teatrali promosse nel campo educativo e sociale, anche di livello internazionale.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Uomo n. 13 del verbale n. 3 del 17 gennaio 2013 è stata approvata la stipula del rinnovo dell'accordo tra l'Università - Dipartimento di Scienze dell'Uomo e il Teatro Universitario Aenigma di Urbino.

Occorre pertanto richiedere l'autorizzazione per la stipula del suddetto accordo di cooperazione.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Uomo n. 13 del verbale n. 3 del 17 gennaio 2013;
- visto il rinnovo dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -

Delibera n. **98/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 2/3

- Dipartimento di Scienze dell'Uomo e il Teatro Universitario Aenigma di Urbino;  
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla stipula del rinnovo dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze dell'Uomo e il Teatro Universitario Aenigma di Urbino nel testo qui di seguito riportato:

**“Accordo di Cooperazione tra  
L'UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO  
e  
Teatro UNIVERSITARIO AENIGMA**

**L'Università di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze dell'Uomo**, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato

**E**

il **TEATRO UNIVERSITARIO AENIGMA**, costituito legalmente in “associazione culturale cittadina-universitaria AENIGMA” con sede legale in Via Giancarlo De Carlo, 5 – 61029 Urbino e Ufficio organizzativo in Via Peschiera, 30 – 61030 Cartoceto (PU), P. IVA 01260260417, rappresentata dal Presidente, prof. Vito Minoia.

Nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra l'Università e il “Teatro Universitario AENIGMA”, allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art.1.** Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- a) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari.
- b) l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio di crediti formativi;
- c) l'organizzazione di laboratori di ricerca espressiva con allestimento di studi scenici e/o rappresentazioni teatrali;
- d) l'organizzazione di un lavoro di documentazione, a livello internazionale, sul Teatro Universitario e sul Teatro Educativo e Sociale.

**Art.2.** Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 lettera a), b), c) e d) stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti previa autorizzazione degli organi competenti.

**Art.3.** Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Delibera n. **98/2013** del Senato Accademico del **14/05/2013**

pag. 3/3

---

**Art.4.** La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

**Art.5.** Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

**Art.6.** L'Università e il Teatro Universitario AENIGMA si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

**Art.7.** Il presente atto redatto in bollo in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese di bollo sono a carico dell'associazione Teatro Universitario AENIGMA; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Urbino,

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Prof. Stefano Pivato

Associazione Culturale  
Cittadina Universitaria AENIGMA  
Prof. Vito Minoia"